



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ RETRIBUTIVA TRA DONNE E UOMINI E IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE FEMMINILE STABILE E DI QUALITÀ

Testo licenziato con modifiche dalla Prima Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 76

d'iniziativa dei consiglieri Camani, Bigon, Zottis, Giacomo Possamai, Montanariello, Zanoni, Lorenzoni, Guarda, Ostanel e Baldin

licenziato il **30.11.2021** nella seduta n. **46**

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 40	37		3
Maggioranza richiesta	n. 21			

Relatore in Aula: la consigliera Vanessa CAMANI
Correlatore in Aula: la consigliera Silvia CESTARO

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ RETRIBUTIVA TRA DONNE E UOMINI E IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE FEMMINILE STABILE E DI QUALITÀ

Relazione

Relatore: la consigliera Vanessa CAMANI

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace. Il pieno riconoscimento del ruolo delle donne nella società, nelle istituzioni e, ovviamente, nel mondo del lavoro costituisce il parametro per misurare la maturità di una democrazia e la qualità del grado di sviluppo, sociale ed economico, di un Paese.

La questione delle pari opportunità fra i sessi passa inevitabilmente dal lavoro. È stato proprio il lavoro, nel secolo scorso, il primo importantissimo strumento di emancipazione delle donne ed è il lavoro, ancora oggi, a determinare le discriminazioni e le disuguaglianze che impediscono la libera scelta di coniugare lavoro e famiglia, così come la possibilità di perseguire l'indipendenza economica e la realizzazione personale.

Nel 2017, il rapporto annuale del World Economic Forum ha visto peggiorare tutti gli indici di parità, fra i quali il trattamento economico, che ha registrato il dato più negativo. Come riporta, infatti, il Gender Gap Report 2017 di Job Pricing, in Italia gli uomini hanno guadagnato in media il 12,7 per cento in più delle donne. I primi hanno visto crescere i loro redditi del 2,3 per cento, le donne solo dell'1,9 per cento.

Secondo Eurostat nel settore pubblico la disparità salariale tra donne e uomini in Italia è del 3,7 per cento, ma in quello privato arriva addirittura al 19,6 per cento. Ciò significa che una donna lavoratrice, nel settore privato, può percepire anche un quinto di stipendio in meno del suo collega uomo, a parità di mansione e di ore lavorate.

Si tratta di un'ingiustizia che va a sommarsi alle difficoltà delle donne nel conciliare i tempi di vita e di lavoro. Secondo l'INPS, a vent'anni dalla nascita di un figlio, la retribuzione di una donna lavoratrice può essere più bassa del 12 per cento rispetto a una donna che non ha avuto figli.

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ha individuato i 17 obiettivi globali (Sustainable Development Goals - SDGs) volti a contrastare la povertà e a favorire la prosperità di ogni comunità. Si tratta di un programma d'azione sottoscritto, nel settembre 2015, dai Governi dei 193 Paesi membri dell'ONU.

Successivamente, nel novembre 2016, i contenuti dell'Agenda 2030 sono stati adottati ufficialmente dalla Commissione Europea. Uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 è il Goal n. 5 dedicato proprio alla "Gender Equality". In Italia, l'Agenda 2030 si è poi tradotta nella Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS), approvata nel dicembre 2017, che ha riconosciuto alle Regioni un ruolo di primo piano nell'allineamento delle politiche locali agli obiettivi di sostenibilità.

Per quanto concerne la nostra Regione, i Rapporti annuali dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) raccontano di una progressiva riduzione della differenza tra il tasso di occupazione maschile e femminile. Ma nonostante questo dato, che indica una buona emancipazione femminile, la parità di genere all'interno del mercato del lavoro sembra ancora lontana: le posizioni apicali sono ricoperte soprattutto da uomini, così come le libere professioni.

Queste differenze si riflettono anche sul reddito, con un differenziale retributivo presente anche a parità di livello: un dirigente uomo in Veneto guadagna circa 500 euro di più di una dirigente donna. E questo non avviene sempre per scelta: secondo stime ISTAT, ogni 100 donne che lavorano ad orario ridotto ve ne sono quasi 20 che hanno scelto un lavoro a tempo parziale solo perché non ne hanno trovato uno a tempo pieno, mentre tra gli uomini la quota di part time involontario risulta molto più contenuta (5,4%).

La sintesi della situazione attuale rispetto al succitato goal5 di Agenda 2030 secondo ASviS è questa: donne sottorappresentate nelle posizioni manageriali, pagate meno degli uomini a parità di mansione svolta e penalizzate pesantemente anche dalla pandemia che, come successo in passato con altre emergenze sanitarie, ha mostrato di ingigantire tutte le disparità esistenti, comprese quelle di genere. Disparità ed effetti distorsivi che, secondo gli esperti, possono durare anni.

Durante l'emergenza sanitaria, il 60% delle donne italiane ha dovuto gestire da sola famiglia, figli e persone anziane, spesso insieme al lavoro: un carico pesantissimo, che ha portato 1 donna su 2 in Italia a dover abbandonare piani e progetti lavorativi presenti e futuri a causa del Covid. Lo rileva "Donna e cura in tempo di Covid-19", un'indagine di Ipsos per WeWorld, organizzazione italiana che da 50 anni difende i diritti di donne e bambini in 29 Paesi del Mondo. Da Nord e Sud, le donne sono state quelle che più di tutte, da sole, hanno gestito il carico familiare (intorno al 60%, contro il 21% degli uomini).

Insomma, il Coronavirus ha agito come amplificatore di una situazione di profonda disparità e fatica sulle spalle delle donne già presente e radicata nel nostro Paese, e purtroppo spesso ignorata o sottovalutata.

In tale contesto, il legislatore regionale non può rimanere fermo. È importante provare a cambiare, per quanto possibile e nell'ambito delle proprie competenze, una situazione ancora molto perfettibile.

La presente proposta di legge regionale risponde, dunque, a tale esigenza, andando a introdurre - nel rispetto di quanto sancito dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia - ulteriori misure per perseguire gli obiettivi, importantissimi, della promozione della parità retributiva tra i sessi e del sostegno all'occupazione femminile.

La proposta di legge consta di sei Capi e 12 articoli.

L'articolo 1 contiene le finalità e gli obiettivi della legge. In particolare, richiamando i principi fondanti della Carta Costituzionale, la Regione riconosce l'occupazione femminile e la parità retributiva come centrale nello sviluppo giusto della società e si impegna in interventi finalizzati al contrasto ai differenziali retributivi, all'affermazione delle donne nel mondo del lavoro, alla

diffusione di una cultura antidiscriminatoria, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il bilancio di genere viene riconosciuto come strumento strategico per la valutazione dell'impatto delle politiche regionali.

L'articolo 2 è dedicato alle azioni per il superamento della differenziazione retributiva basata sul genere, riconoscendo un sistema di premialità per le imprese che rendono conoscibili i dati relativi alla situazione delle lavoratrici e dei lavoratori, promuovendo progetti di sensibilizzazione sulla parità retributiva e incentivando modelli organizzativi di lavoro paritario.

L'articolo 3 riguarda il Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere, destinato ai soggetti che aderiscano alle finalità della presente legge.

L'articolo 4 contiene alcune misure a favore del lavoro delle donne e per contrastare comportamenti discriminatori, in particolare il fenomeno delle dimissioni in bianco e il licenziamento delle donne che si trovano nel periodo compreso tra il congedo di maternità obbligatorio e il primo triennio di puerperio.

L'articolo 5 contiene misure per promuovere l'occupazione femminile stabile e di qualità. Nello specifico la Regione introduce disposizioni per sostenere e valorizzare le imprese con sede legale e operanti sul territorio regionale che aderiscono al Registro di cui all'articolo 3. Nel rispetto della normativa vigente e previo avviso pubblico, la Regione riconosce una premialità, nella forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali. Inoltre si prevedono una serie di interventi finalizzati all'erogazione di servizi specifici per l'inserimento e il reinserimento lavorativo delle donne, attraverso il coinvolgimento dei servizi per il lavoro regionale e con istituzione della sezione "Sportello Donna" dedicata esplicitamente a queste finalità.

L'articolo 6 prevede misure straordinarie per incentivare il reinserimento lavorativo e sociale delle donne vittime di violenza.

L'articolo 7 definisce a livello legislativo una serie di "buone pratiche" regionali per diffondere la parità di genere, il benessere lavorativo e il contrasto alle discriminazioni in riferimento al personale femminile regionale.

L'articolo 8 impegna la Regione a promuovere misure finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

L'articolo 9 prevede la promozione di campagne formative, rivolte a imprese e lavoratori, e informative, rivolte alla cittadinanza, sull'importanza delle pari opportunità, anche in ambito lavorativo.

Infine, l'articolo 10 riguarda la definizione del regolamento attuativo, l'articolo 11 la clausola valutativa e l'articolo 12 la norma finanziaria.

Riassumendo, in conclusione, l'iter del progetto di legge n. 76, oggi all'esame di quest'Assemblea, va detto che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 5 luglio 2021 ed assegnato il 7 luglio in sede referente alla Prima Commissione, nonché alle Commissioni Terza e Sesta per gli aspetti di competenza.

Nella seduta del 14 luglio è stato illustrato dalla prima firmataria.

In data 19 luglio il Consiglio delle Autonomie Locali si è espresso favorevolmente sul provvedimento, all'unanimità dei presenti.

Nella seduta del 6 ottobre la Prima Commissione ha proceduto, in seduta congiunta con la Terza e la Sesta Commissione, all'audizione telematica di una platea qualificata di soggetti (Veneto Lavoro, Commissione regionale pari opportunità, Consigliera regionale di parità, CGIL, CISL, UIL, Confprofessioni, Confapi), che hanno offerto indicazioni interessanti, oltre che depositato memorie scritte; ulteriori memorie sono state trasmesse successivamente da altri soggetti.

Nella seduta dell'11 novembre è stata illustrata in Prima Commissione una versione ampliata, oltre che modificata, del testo, che nella seduta del 17 novembre è stata licenziata e trasmessa alle Commissioni Terza e Sesta al fine di acquisire i rispettivi pareri.

Tali pareri, favorevoli all'unanimità dei presenti, sono stati espressi in data 24 novembre e trasmessi alla Prima Commissione che, nella seduta del 30 novembre, ha concluso i propri i lavori approvando a maggioranza il provvedimento.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Bisaglia, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Cestari, Corsi, Favero), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Speranzon), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza) e Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).

Si è astenuta una rappresentante del gruppo consiliare Zaia Presidente (Cestaro).

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ RETRIBUTIVA TRA DONNE E UOMINI E IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE FEMMINILE STABILE E DI QUALITÀ

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e obiettivi.

1. La Regione del Veneto riconosce la parità di genere quale presupposto fondamentale per un sistema equo e inclusivo di convivenza civile finalizzato al progresso sociale e allo sviluppo socio-economico del suo territorio e, nell'ottica della diffusione delle pari opportunità e dello sviluppo della personalità secondo le aspirazioni e le inclinazioni di ciascuna persona, promuove l'affermazione del ruolo delle donne nella società e la diffusione di una cultura antidiscriminatoria a tutti i livelli, nel rispetto e in attuazione di quanto sancito dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dagli articoli 3, 37, 51, primo comma, 117, settimo comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 34, comma 3, dello Statuto.

2. La Regione, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 37, comma 1, della Costituzione, riconosce che la parità retributiva tra i sessi incide positivamente sul progresso della società e favorisce il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione delle donne all'organizzazione politica, economica e sociale.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la presente legge detta disposizioni per favorire:

- a) la parità retributiva tra i sessi e il contrasto ai differenziali retributivi di genere;
- b) la permanenza, il reinserimento e l'affermazione delle donne, sia lavoratrici dipendenti o autonome che libere professioniste, nel mondo del lavoro;
- c) la diffusione di una cultura organizzativa antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro;
- d) la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché l'equa distribuzione delle responsabilità di cura familiare.

4. La Regione attua i principi e le finalità della presente legge in raccordo con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.

5. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", opera affinché la parità di trattamento e la parità di opportunità tra donne e uomini sia garantita in tutti i campi, con particolare riferimento all'occupazione, al lavoro e ai livelli della retribuzione. A tal fine assicura che l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini sia tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli dell'attività legislativa, di governo e amministrativa.

6. La Regione riconosce il bilancio di genere quale strumento diretto ad analizzare il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini in ogni settore di intervento normativo.

CAPO II - Strumenti per l'attuazione della parità retributiva tra donne e uomini

Art. 2 - Azioni per il superamento della differenziazione retributiva basata sul genere.

1. La Regione riconosce che la differenziazione retributiva basata sul genere incide negativamente sul progresso paritario della società e impedisce il pieno sviluppo e l'effettiva partecipazione delle donne all'organizzazione politica, economica e sociale

2. Al fine di superare la differenziazione retributiva basata sul genere, la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006 favorisce, sia l'attribuzione di benefici economici sia, mediante un sistema di premialità, le imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul territorio regionale che rendono conoscibili e diffondono i dati relativi alla situazione del personale femminile e maschile, con particolare attenzione a quelli relativi alla tutela della maternità, alla formazione e promozione professionale, alle iniziative per conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro, ai passaggi di categoria o di qualifica, all'equo riconoscimento della qualifica professionale, nonché alla retribuzione effettivamente corrisposta.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche del lavoro, incentiva l'incremento dell'occupazione femminile di qualità.

4. La Regione promuove la diffusione di buone pratiche tra le imprese e gli enti locali e favorisce progetti di sensibilizzazione sulla parità retributiva, anche attraverso la creazione di reti di imprese che si distinguono per modelli organizzativi di lavoro paritario.

Art. 3 - Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere e di pari opportunità nel lavoro.

1. Al fine di favorire comportamenti virtuosi delle imprese in ordine alla parità retributiva e alle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini è istituito presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di lavoro il Registro delle imprese virtuose in materia retributiva di genere, di seguito denominato Registro.

2. Al Registro possono iscriversi le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i professionisti e i lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali, contenute nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 10.

3. L'iscrizione al Registro avviene esclusivamente in modalità telematica attraverso la compilazione on line di un modello predisposto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia.

4. Le imprese pubbliche e private che dimostrino la redazione e la trasmissione, a titolo obbligatorio o su base volontaria, del rapporto sulla situazione del personale di cui dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006 hanno diritto all'iscrizione al Registro.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, i soggetti che intendono iscriversi al Registro, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza biennale, rendono conoscibili in via telematica, in particolare:

a) i dati relativi al numero dei lavoratori occupati e assunti nel corso dell'anno distinti per sesso, le differenze tra retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale, la distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e parziale, l'importo della retribuzione complessiva corrisposta e delle componenti accessorie del salario, delle indennità, dei bonus e di ogni altro beneficio riconosciuto;

b) i dati sui processi di selezione e reclutamento del personale, sulle procedure relative alla formazione professionale, agli strumenti e alle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

6. La Giunta regionale garantisce consono pubblicità dell'iscrizione al Registro sui propri siti istituzionali.

CAPO III - Strumenti per il sostegno alla sfera lavorativa delle donne.

Art. 4 - Misure a favore del lavoro delle donne.

1. La Regione riconosce il lavoro quale fattore di sviluppo individuale e sociale della persona e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, interventi volti a contrastare il fenomeno delle molestie sul lavoro, ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 198 del 2006, l'abbandono lavorativo delle donne derivante da ogni comportamento o forma di pressione, posti in essere dal datore di lavoro, volti ad ottenere le dimissioni volontarie, il licenziamento delle donne che si trovano nel periodo compreso tra il congedo di maternità obbligatorio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" e il primo triennio di puerperio nonché nei periodi di congedo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel rispetto delle vigenti normative di settore, adotta atti di indirizzo nei confronti delle strutture e degli enti strumentali regionali e delle società controllate, per inserire nei bandi e negli avvisi pubblici clausole che prevedano:

a) l'introduzione di un sistema di premialità, anche nell'attribuzione di benefici economici, a favore dei soggetti iscritti nel Registro;

b) il divieto all'iscrizione o la cancellazione dal Registro per i cinque anni successivi alla pubblicazione della sentenza passata in giudicato per le imprese e i soggetti che vengono condannati, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero i licenziamenti dichiarati illegittimi, in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di pari opportunità e di tutela della maternità e della paternità, nonché per le discriminazioni per molestia o molestia sessuale sui luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 198 del 2006.

3. La Regione, anche in collaborazione con la Consiglieria regionale di parità, promuove la stipulazione di protocolli d'intesa con i Tribunali e le Corti di Appello in funzione di giudici del lavoro aventi sede in Veneto, nonché con le articolazioni regionali dei servizi ispettivi nazionali e con le organizzazioni sindacali datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per la trasmissione alla competente struttura della Giunta regionale dei dati di cui al comma 2, per i conseguenti adempimenti.

Art. 5 - Misure per promuovere l'occupazione femminile stabile e di qualità.

1. La Regione, nell'ambito della promozione dell'occupazione femminile stabile e di qualità, sostiene e valorizza le imprese e i soggetti con sede legale e operanti sul territorio regionale iscritti al Registro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese di innovazione dell'imprenditoria femminile".

3. La Giunta regionale, nell'ambito delle politiche attive volte a promuovere l'occupazione, favorisce le azioni di sostegno e di consulenza dirette a facilitare l'inserimento e il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro. A tali fini possono essere attivati, anche attraverso la stipulazione di protocolli di intesa con università e centri di ricerca, specifici percorsi formativi, finalizzati anche a colmare il divario di competenze, rivolti a donne che risultino in stato di disoccupazione.

4. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 33 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", la Regione assicura alle donne, attraverso i servizi per il lavoro e le relative articolazioni sul territorio regionale, l'erogazione di servizi e di misure specifiche di politica attiva del lavoro, quali l'orientamento specialistico e l'accompagnamento al lavoro, favorendo l'incrocio tra la domanda e l'offerta nonché promuovendo l'accompagnamento al lavoro autonomo, l'orientamento all'autoimpiego e alle start up. A tali fini nel sito internet istituzionale della Giunta regionale è istituita una specifica sezione, denominata "Sportello Donna", all'interno della quale sono resi fruibili avvisi, bandi e qualsiasi informazione utile a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, pubblico e privato, nonché diffondere le opportunità di formazione, nel rispetto della normativa sulla parità di trattamento retributivo e di pari opportunità.

Art. 6 – Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza.

1. Nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne" la Regione favorisce l'inserimento e il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza, anche mediante il coinvolgimento degli enti locali, delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza e delle strutture di accoglienza presenti sul territorio regionale.

2. La Giunta individua le modalità idonee a riconoscere i benefici di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), anche alle imprese che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato donne vittime di violenza prese in carico dalle strutture di accoglienza o donne vittime di tratta.

CAPO IV – Strumenti per il benessere lavorativo e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Art. 7 – Misure per il benessere lavorativo del personale femminile regionale.

1. La Regione opera per diffondere la parità di genere, il benessere lavorativo e il contrasto alle discriminazioni anche nell'ambito dell'organizzazione, del reclutamento e della gestione del personale regionale e degli enti strumentali

regionali, sviluppando e valorizzando le azioni e gli interventi posti in essere in attuazione delle vigenti normative di settore.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) della Regione del Veneto, di cui all'articolo 57, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, sono promosse, in attuazione delle vigenti normative ed in particolare della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n.2 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”, azioni volte ad affermare a tutti i livelli le politiche di pari opportunità e pari trattamento, anche retributivo, di contrasto alle discriminazioni di genere e al superamento degli stereotipi di genere, mediante azioni interne di formazione e sensibilizzazione per la massima valorizzazione del capitale umano in base alle competenze, all'esperienza e al potenziale professionale delle persone. Sono promosse, altresì, azioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per la parità nell'accesso al lavoro e alla carriera, nonché per l'equo riconoscimento della qualifica professionale, al fine di contribuire all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, all'efficienza delle prestazioni e al benessere lavorativo, anche con la sperimentazione, nel rispetto della normativa vigente, di nuove formule organizzative e di diverse articolazioni dell'orario di lavoro, volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A tali fini nonché per individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuovere conseguenti azioni correttive e iniziative volte a favorire il riequilibrio di genere nelle attività e nelle posizioni gerarchiche o dirigenziali, ove sussista un divario fra generi, la Regione si avvale delle attività di monitoraggio degli incarichi e delle relative indennità, conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, incrementando e diversificando le modalità di analisi dei dati rilevati.

3. La Regione favorisce il reinserimento del personale regionale assente dal lavoro per lunghi periodi e il rientro dalla maternità mediante l'adozione di misure per il mantenimento e il rafforzamento delle competenze e per il proseguimento della carriera, anche attraverso azioni di formazione mirata.

4. La Regione riconosce come valore fondante per l'attuazione delle politiche di pari opportunità e di contrasto alle discriminazioni l'attività dei CUG operanti nel Veneto e promuove la formazione, il coordinamento e la messa in rete degli stessi anche attraverso il CUG della Regione del Veneto.

Art. 8 – Tempi di vita e di lavoro

1. La Regione riconosce che l'equa distribuzione delle responsabilità familiari è il presupposto per l'affermazione di buone pratiche territoriali e la diffusione delle pari opportunità.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione incentiva le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati volte a raggiungere la massima flessibilità nell'erogazione delle prestazioni, il coordinamento degli orari e il risparmio di tempo per conciliare le attività familiari con quelle lavorative, favorendo la fruizione dei servizi alle famiglie in cui ciascun genitore lavora o è inserito in un processo di formazione o ricerca attiva di lavoro.

3. Al fine di favorire la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la Regione promuove interventi finalizzati al sostegno, anche economico, per la condivisione delle responsabilità di cura all'interno della famiglia.

CAPO V – Campagne formative e informative.

Art. 9 - Campagne di formazione e informazione per la promozione della parità tra donne e uomini.

1. Al fine di sensibilizzare imprese e cittadini sull'importanza delle pari opportunità, anche in ambito lavorativo, e per accrescere la consapevolezza dei diritti delle donne, la Giunta regionale mediante una attività informativa e di formazione, promuove, tra le imprese e i professionisti, anche in accordo con le organizzazioni sindacali e datoriali regionali maggiormente rappresentative, l'istituzione e le finalità del Registro, con particolare riguardo alle modalità di sostegno alle politiche di genere, alla tutela della maternità, alla formazione e promozione professionale, alle iniziative per conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro.

2. La Giunta regionale predispone una campagna informativa sulla parità retributiva tra donne e uomini, finalizzata a contrastare la cultura discriminatoria e a promuovere la diffusione delle pari opportunità per l'affermazione delle donne nel mondo del lavoro.

CAPO VI- Disposizioni finali.

Art. 10 - Regolamento.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta di parere decorsi i quali può prescindere dal parere medesimo, adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto ed in conformità alla normativa statale in materia, un regolamento che disciplina le misure e gli interventi di cui alla presente legge e in particolare:

- a) i parametri minimi, i criteri e i requisiti per il conseguimento dell'iscrizione al Registro da parte delle imprese;
- b) le modalità per l'iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento del Registro;
- c) le modalità e i criteri per il riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge;
- d) ogni altro aspetto necessario ai fini dell'attuazione dalla presente legge.

Art. 11 - Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di promozione della parità retributiva tra i sessi e di sostegno dell'occupazione femminile stabile e di qualità.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge, rende conto periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione della legge predisponendo annualmente una relazione, da presentare entro il 31 dicembre alla commissione consiliare competente, che descrive e documenta, le azioni e gli interventi progressivamente attivati,

indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità previste, il grado di partecipazione alle misure offerte, il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte. Nella relazione sono, in particolare, evidenziate le specifiche misure adottate al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della disparità retributiva tra i sessi.

3. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l'assunzione delle opportune determinazioni

4. Le relazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

Art. 12- Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 03 "Sostegno all'occupazione", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali	5
Art. 1 – Finalità e obiettivi.....	5
CAPO II - Strumenti per l’attuazione della parità retributiva tra donne e uomini	6
Art. 2 - Azioni per il superamento della differenziazione retributiva basata sul genere.	6
Art. 3 - Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere e di pari opportunità nel lavoro.	6
CAPO III - Strumenti per il sostegno alla sfera lavorativa delle donne. .	7
Art. 4 - Misure a favore del lavoro delle donne.....	7
Art. 5 - Misure per promuovere l’occupazione femminile stabile e di qualità.....	8
Art. 6 – Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza.	8
CAPO IV – Strumenti per il benessere lavorativo e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro	8
Art. 7 – Misure per il benessere lavorativo del personale femminile regionale.....	8
Art. 8 – Tempi di vita e di lavoro	9
CAPO V – Campagne formative e informative.....	10
Art. 9 - Campagne di formazione e informazione per la promozione della parità tra donne e uomini.	10
CAPO VI- Disposizioni finali.....	10
Art. 10 - Regolamento.	10
Art. 11 - Clausola valutativa.....	10
Art. 12- Norma finanziaria.....	11